

COLLANA

## **Diritto e Migrazioni**

1

La Collana “Diritto e migrazioni” promuove la pubblicazione di opere monografiche e collettive in tema di diritto delle migrazioni, per favorire la circolazione delle idee e superare la frammentazione disciplinare e l’isolamento di chi studia la materia. La Collana trae origine da una collaborazione scientifica sorta nell’ambito dell’Accademia di Diritto e Migrazioni (ADiM) e intende promuovere un approccio scientifico rigoroso, aperto al contributo delle altre scienze sociali. È gestita da un Comitato di direzione, composto da accademici che studiano i fenomeni migratori da diverse prospettive giuridiche. Il Comitato di direzione è coadiuvato da un Comitato scientifico, del quale fanno parte molti autorevoli studiosi del tema. La Collana ospita monografie, sottoposte a un processo di revisione “a doppio cieco”, e opere collettive, sottoposte a procedure di revisione definite dal Comitato di direzione.

The Law and Migration Series promotes the publication of monographic and collective works on migration law in order to foster the circulation of ideas and overcome the disciplinary fragmentation and isolation of those who study the subject. The Series originates from a scientific collaboration within the Academy of Law and Migration (ADiM) and aims to promote a rigorous scientific approach, open to the contribution of other social sciences. It is managed by a Steering Committee, composed of academics who study migration phenomena from different legal perspectives. The Steering Committee is assisted by a Scientific Committee, which includes many authoritative scholars on the subject. The Series publishes both monographs, subjected to a “double-blind” review process, and collective volumes, subject to review procedures defined by the Steering Committee.

## **COMITATO DI DIREZIONE**

Marco BENVENUTI, Federico CASOLARI, Madia D'ONGHIA  
Paolo MOROZZO DELLA ROCCA, Mario SAVINO, Massimo STARITA

## **COMITATO SCIENTIFICO**

Fabio ADDIS, Alessandra ALGOSTINO, Roberta ALUFFI, Giuliano AMATO  
Gianluca BASCHERINI, Francesca BIONDI DAL MONTE  
Paolo BONETTI, Roberta BONINI, Marco BORRACCETTI, Paola BOZZAO  
Laura CALAFÀ, Ferran CAMAS RODA, Piera CAMPANELLA, Giuseppe CAMPESI  
Gabriele CARAPEZZA FIGLIA, Marta CARTABIA, Donato CARUSI  
Antonio CASSATELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe CATALDI, Raffaele CATERINA  
Elisa CAVASINO, Roberto CHERCHI, Vincent CHETAIL, William CHIAROMONTE  
Manuela CONSITO, Luisa CORAZZA, Alessandra CORDIANO, Pasquale DE SENA  
Marcello DI FILIPPO, Paola GARCÍA ANDRADE, Marco GESTRI, Iris GOLDNER LANG  
Itziar GÓMEZ FERNÁNDEZ, Elspeth GUILD, Costanza HONORATI  
Fanny JACQUELOT, Donatella LOPRIENO, Maura MARCHEGIANI  
Fabrizio MARONGIU BONAIUTI, Monica MCBRITTON, Valsamis MITSILEGAS  
Giuseppe MORGESE, Elisa OLIVITO, Pina PALMERI, Claudio PANZERA  
Luisa PASCUCCI, Emanuela PISTOIA, Sabrina RAGONE  
Margherita RAMAJOLI, Maura RANIERI, Alessio RAUTI, Giuseppe Antonio RECCHIA  
Sylvie SAROLEA, Lorenzo SCHIANO DI PEPE, Aldo SCHIAVELLO  
Roberto SENIGAGLIA, Daniel THYM, Valeria TORRE, Michele TRIMARCHI  
Giuseppe TROPEA, Lilian TSOURDI, Riccardo URSI, Maria Carmela VENUTI

# Università e studenti stranieri

Un'analisi giuridica dell'accesso  
all'istruzione superiore in Italia  
da parte dei cittadini di Paesi terzi

a cura di

*Marco Benvenuti e Paolo Morozzo della Rocca*

EDITORIALE SCIENTIFICA  
NAPOLI



Cofinanziato dal programma  
Erasmus+ dell'Unione europea

Il presente volume è stato cofinanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono, tuttavia, al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA). Né l'Unione europea né l'EACEA possono esserne ritenute responsabili.

Volume pubblicato con il contributo finanziario di:



Università  
per Stranieri  
di Perugia



DIPARTIMENTO  
DI ECONOMIA E DIRITTO

SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

*Proprietà letteraria riservata*

© Copyright 2024 Editoriale Scientifica s.r.l.  
Via San Biagio dei Librai, 39 – 80138 Napoli  
[www.editorialescientifica.com](http://www.editorialescientifica.com) [info@editorialescientifica.com](mailto:info@editorialescientifica.com)

ISBN 979-12-5976-919-0

## INDICE - SOMMARIO

<i>Principali abbreviazioni</i>	13
---------------------------------	----

INTRODUZIONE  
UNIVERSITÀ E STUDENTI STRANIERI  
TRA POLITICA E DIRITTO  
*Marco Benvenuti e Paolo Morozzo della Rocca*

1. Un'ambigua perimetrazione giuridica: studenti universitari stranieri e studenti internazionali	15
2. Studenti universitari e stranieri, stranieri e studenti universitari	19
3. Qualche dato, per un cambio di programma	23
4. Un punto di osservazione interno ma critico	27

CAPITOLO 1  
ELEMENTI COMUNI ED ELEMENTI DIFFERENZIALI  
DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI STRANIERI  
E DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI  
*Elena Paparella*

1. Le ragioni della categorizzazione	29
2. Gli “studenti universitari stranieri” nel TUI e gli “studenti internazionali” nelle circolari ministeriali	31
3. Una categoria importante di studenti universitari stranieri: gli studenti con <i>background</i> migratorio	35
4. Conclusioni: le categorie giuridiche e il principio di parità di trattamento	36

CAPITOLO 2  
LE FONTI DI DISCIPLINA  
*Chiara Quadarella*

1. Introduzione	37
2. L'annuale circolare amministrativa	43
3. Considerazioni conclusive: la rilevanza delle circolari amministrative in materia di diritto allo studio degli studenti universitari stranieri	46

CAPITOLO 3  
IL RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE

*Chiara Prevete*

1. Introduzione: i tre Ministeri competenti	49
2. Il Ministero dell'università e della ricerca	50
3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	51
3.1. Le funzioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in generale	51
3.2. L'offerta di borse di studio in favore degli studenti universitari stranieri	53
3.3. Le dichiarazioni di valore <i>in loco</i> di un titolo di studio o di abilitazione professionale conseguito all'estero e il regime speciale per i titolari di protezione internazionale	54
3.4. Il rilascio dei visti per motivi di studio	55
4. Il Ministero dell'interno	56
5. I raccordi tra i Ministeri e gli altri enti che coadiuvano le amministrazioni statali	56

CAPITOLO 4  
IL RUOLO DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI

*Angelo Lerro*

1. La delimitazione delle competenze regionali in materia di diritto allo studio universitario	59
2. Il ruolo delle Regioni	61
3. Il ruolo degli enti locali	70

CAPITOLO 5  
IL RUOLO DELLE UNIVERSITÀ

*Flavio Valerio Virzì*

1. Il ruolo delle università nella promozione dell'internazionalizzazione dell'istruzione superiore	73
2. Le iniziative a favore degli studenti universitari stranieri che intendono fare ingresso in Italia	78
3. Le azioni in favore degli studenti universitari rifugiati	80
4. Gli studi universitari nel sistema della cooperazione allo sviluppo	82
5. Le iniziative dei singoli atenei	86

CAPITOLO 6  
IL RUOLO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

*Carlotta De Cuntis*

1.	Introduzione	101
2.	I servizi offerti dagli enti del terzo settore agli studenti universitari stranieri	102
	2.1. I servizi di assistenza sociale universale	102
	2.2. I servizi offerti agli stranieri in generale	104
	2.3. I servizi dedicati agli studenti universitari stranieri	107
3.	Una sintesi delle fragilità riscontrate	109
4.	Proposte di buone pratiche analizzate	113
5.	Conclusioni	116

CAPITOLO 7  
IL VISTO DI INGRESSO PER MOTIVI DI STUDIO

*Paolo Morozzo della Rocca e Flavio Valerio Virzì*

1.	L'introduzione del visto per motivi studio come necessario presupposto dell'iscrizione all'università	117
2.	Il visto per motivi di studio nel diritto statale e dell'UE	118
3.	Il procedimento di preiscrizione ai corsi universitari	121
4.	L'avvio del procedimento di rilascio del visto per motivi di studio	128
5.	Le valutazioni prodromiche al rilascio del visto per motivi di studio: la "coerenza" del titolo di istruzione secondaria superiore	133
6.	Il rischio di immigrazione illegale	137

CAPITOLO 8  
IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO STRANIERI

*Flavia Pacella*

1.	Introduzione	145
2.	La normativa in tema di riconoscimento dei titoli di studio stranieri	146
3.	La legalizzazione e la c.d. apostille	148
4.	L'accesso ai corsi di studio universitari e il loro proseguimento	149
5.	Il procedimento di riconoscimento accademico	150
6.	Gli enti di supporto	150
	6.1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le rappresentanze diplomatico-consolari	150

6.2. Il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche	151
6.3. I procedimenti speciali per gli studenti universitari titolari di protezione internazionale	154

#### CAPITOLO 9

### IL REQUISITO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E LA SUA CERTIFICAZIONE

*Borbala Samu e Stefania Scaglione*

1. Introduzione	159
2. Le procedure di ammissione per gli studenti internazionali che intendono conseguire un titolo universitario in Italia (i c.d. studenti <i>degree seekers</i> )	160
3. I corsi di preparazione per studiare all'università	163
4. La verifica e la valutazione delle competenze linguistiche per fini di studio	165
5. Interpretare i bisogni effettivi degli studenti internazionali	167
6. Alcune soluzioni per i bisogni effettivi degli studenti internazionali	169
6.1. I <i>Massive Online Open Courses</i> di italiano accademico	169
6.2. I corsi di italiano accademico generale e specifico	170
6.3. Il tutorato linguistico alla pari	172
7. Conclusioni	173

#### CAPITOLO 10

### IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO E IL SUO RINNOVO

*Paolo Morozzo della Rocca*

1. Premessa	175
2. Il rinnovo del permesso di soggiorno e la regolarità nello svolgimento degli studi	177
3. Variazioni nei percorsi di studio e conservazione del diritto di soggiorno	181
4. Il mantenimento del requisito di autosufficienza economica dello studente universitario straniero già soggiornante	187
5. I termini per la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno	188
6. Il permesso di soggiorno dello studente universitario richiedente la protezione internazionale <i>sur place</i>	189
7. La controversa accessibilità dei richiedenti asilo ai corsi universitari	192



CAPITOLO 11  
IL CODICE FISCALE  
*Antonello Ciervo*

- |  |     |
|--|-----|
| 1. La normativa rilevante  | 197 |
| 2. I protocolli d'intesa tra le università e l'Agenzia delle entrate | 199 |

CAPITOLO 12  
LA RESIDENZA ANAGRAFICA  
*Chiara Quadarella*

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Introduzione   | 203 |
| 2. Il divieto di iscrizione anagrafica degli studenti universitari stranieri presso le residenze universitarie                          | 205 |
| 3. Considerazioni conclusive: l'irragionevole produzione di effetti pregiudizievoli nei confronti degli studenti universitari stranieri | 209 |

CAPITOLO 13  
L'ISCRIZIONE AL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE  
*Francesco Valerio della Croce*

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Il diritto alla salute degli studenti universitari stranieri                               | 213 |
| 2. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale degli studenti universitari cittadini europei | 216 |
| 3. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale degli studenti universitari stranieri         | 218 |

CAPITOLO 14  
IL PAGAMENTO DELLE TASSE UNIVERSITARIE E L'EROGAZIONE  
DELLE BORSE DI STUDIO  
*Antonello Ciervo*

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Alcuni rilievi preliminari di carattere metodologico  | 225 |
| 2. La normativa applicabile agli studenti universitari stranieri con riferimento al pagamento delle tasse universitarie e all'erogazione delle borse di studio | 228 |
| 3. Uno sguardo alla giurisprudenza   | 231 |
| 4. Brevi (e interlocutorie) osservazioni conclusive  | 237 |

CAPITOLO 15  
L'ACCESSO AGLI ALLOGGI UNIVERSITARI

*Chiara Prevete*

1. Introduzione		239
2. Le diverse iniziative degli atenei per l'accesso agli alloggi universitari da parte degli studenti universitari stranieri		241
3. I requisiti per l'accesso		242
4. Conclusioni		245

CAPITOLO 16  
LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI STRANIERI

*Francesca Rondine*

1. Introduzione		247
2. La mobilità all'interno degli altri Stati membri dell'UE		249
2.1. La mobilità all'interno degli altri Stati membri dell'UE in generale		249
2.2. La mobilità degli studenti universitari cittadini europei		251
2.3. La mobilità degli studenti universitari stranieri		255
2.4. La mobilità degli studenti universitari stranieri e familiari di un cittadino europeo		256
2.5. La mobilità degli studenti universitari stranieri con un permesso di soggiorno di lungo periodo		258
2.6. La mobilità degli studenti universitari stranieri ai sensi della dir. UE n. 801/2016		261
3. L'uscita dal e il reingresso nel territorio italiano		265

CAPITOLO 17  
L'ACCESSO AL LAVORO

*Angelo Lerro*

1. L'attività lavorativa consentita in presenza di un permesso di soggiorno per motivi di studio		271
2. L'accesso ai Centri per l'impiego		272
3. Il permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti		273
4. L'accesso agli ordini professionali: qualche esempio		277

CAPITOLO 18  
IL DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE  
*Francesca Angelini*

1. Una premessa	281
2. Profili ricostruttivi del diritto al ricongiungimento familiare	282
3. Le informazioni specifiche sul ricongiungimento familiare fornite dalle università	288

CAPITOLO 19  
LA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO  
PER MOTIVI DI STUDIO IN PERMESSO DI SOGGIORNO  
PER MOTIVI DI LAVORO  
*Paolo Morozzo della Rocca*

1. L'abolizione (proceduralmente imperfetta) delle quote annuali per la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro	291
2. Il requisito di reddito	293
3. Il procedimento di conversione avviato su istanza dello studente	294
4. È possibile una semplificazione procedimentale in via interpretativa?	295
5. La conversione successiva all'acquisizione in Italia di un titolo di studio	296
6. Meglio disoccupati con prospettive di impiego che già occupati?	298
7. Le scarse prerogative del laureato titolare del permesso di soggiorno per ricerca lavoro	299
8. Questioni interpretative riguardo all'idoneità del titolo di studio conseguito in Italia	301
9. L'alta formazione pontificia	302
10. Orientamenti interpretativi e principio di proporzionalità	305
11. Il <i>surfing</i> burocratico è una pezza, ma occorre un vestito nuovo	306

CAPITOLO 20  
GLI STUDENTI UNIVERSITARI STRANIERI  
E LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE  
*Francesco Negozio*

1. Un inquadramento normativo	309
-------------------------------	-----

1.1. Il diritto all'istruzione superiore nella Convenzione di Ginevra del 1951	309
1.2. Il diritto dell'UE e la normativa interna	313
1.3. L'accesso agli studi universitari dei titolari di protezione temporanea	315
2. Il problema dei richiedenti la protezione internazionale	316
2.1. L'esclusione dei richiedenti la protezione internazionale dall'accesso all'istruzione secondaria nel diritto dell'UE e nella normativa interna	316
2.2. L'accesso degli studenti universitari stranieri alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale	321
3. Il riconoscimento dei titoli accademici e delle qualifiche dei rifugiati	323
3.1. La normativa internazionale e sovranazionale	323
3.2. La risposta italiana: il programma "CIMEA for Refugees"	326
4. La mobilità universitaria come canale complementare di accesso alla protezione internazionale	329
4.1. I riferimenti contenuti nel Global Compact on Refugees e nel Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE	329
4.2. Il modello italiano di corridoi universitari: il progetto "University Corridors for Refugees"	331
5. Riflessioni conclusive	334
<i>Indicazioni sugli Autori</i>	337

## PRINCIPALI ABBREVIAZIONI

a.a.	anno accademico
AFAM	Alta formazione artistica, musicale e coreutica
AICS	Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
AP	Atti parlamentari
ASL	Azienda sanitaria locale
CAF	Centro di assistenza fiscale
CDFUE	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
CEDU	Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950
CFU	credito formativo universitario
CIMEA	Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche
CIVIS	Università civica europea
CLIQ	Certificazione lingua italiana di qualità
Corte EDU	Corte europea dei diritti dell'uomo
CRUI	Conferenza dei Rettori delle università italiane
ENIC	European Network of Information Centres in the European Region
EQPR	European Qualification Passport for Refugees
ETS	enti del terzo settore
FAO	Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura
INPS	Istituto nazionale della previdenza sociale
ISEE	Indicatore della situazione economica equivalente
ISEE-U	Indicatore della situazione economica equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario
ISEE-UP	Indicatore della situazione economica equivalente parificato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario
ISTAT	Istituto nazionale di statistica
MAE	Ministero degli affari esteri
MAECI	Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
MI	Ministero dell'interno
MIM	Ministero dell'istruzione e del merito
MIUR	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

MOOC	Massive Open Online Courses
MUR	Ministero dell'università e della ricerca
NARIC	National Academic Recognition Information Centres in the European Union
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
ONU	Organizzazione delle Nazioni unite
OSCE	Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
PEC	posta elettronica certificata
PNRR	Piano nazionale di ripresa e resilienza
QCER	Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
reg. TUI	Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (d.P.R. n. 394/1999 e ss.mm.ii.)
SALASS	Servizio di accoglienza legale-amministrativa per studenti stranieri dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza"
SPID	Sistema pubblico di identità digitale
SSN	Servizio sanitario nazionale
SSR	Servizio sanitario regionale
STEM	Science, Technology, Engineering and Mathematics
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
TUE	Trattato sull'Unione europea
TUI	Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (d.lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii.)
UE	Unione europea
UNAR	Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali
UNESCO	Organizzazione delle Nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura
UNHCR	Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati
UNICORE	University Corridors for Refugees

## CAPITOLO 13

### L'ISCRIZIONE AL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

*Francesco Valerio della Croce*

SOMMARIO: 1. Il diritto alla salute degli studenti universitari stranieri. – 2. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale degli studenti universitari cittadini europei. – 3. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale degli studenti universitari stranieri.

#### *1. Il diritto alla salute degli studenti universitari stranieri*

L'ordinamento italiano, in aderenza all'obbligo giuridico internazionale di tutelare il diritto alla salute<sup>1</sup>, ha accolto una visione universalistica di questo diritto e degli oneri conseguenti, in capo allo Stato, di predisporre i mezzi concreti per garantire l'accesso alle cure. Il SSN viene istituito con la l. n. 833/1978<sup>2</sup> ed è essenzialmente permeato da alcuni principi fondamentali: globalità delle prestazioni, universalità, eguaglianza nel trattamento sanitario, tutela della dignità e della libertà della persona. Successivamente, il d.lgs. n. 5/1992 ha introdotto nel riordino della materia sanitaria i principi di regionalizzazione e aziendalizzazione del SSN, segnando un punto decisivo nel percorso di definizione dell'organizzazione e del funzionamento dello stesso.

Pacificamente, la Corte costituzionale ha da tempo identificato l'esistenza, nel quadro del "diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute... 'costituzionalmente condizionato' dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti", di un " 'nucleo irriducibile' di tutela della salute quale diritto fondamentale della persona [che] deve perciò essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l'ingresso ed il soggiorno nello Sta-

<sup>1</sup> Sulla garanzia del diritto alla salute, l'*incipit* della Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 1946 afferma che "il possesso del migliore stato di sanità possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione, d'opinioni politiche, di condizione economica o sociale"; il diritto alla salute è, inoltre, riconosciuto all'art. 12 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966.

<sup>2</sup> Art. 1 l. n. 833/1978.

to”<sup>3</sup>. In una pronuncia successiva, la Corte ha altresì chiarito che “tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti fondamentali della persona indipendentemente dall’appartenenza a determinate entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato”<sup>4</sup>. In questo modo, essa ha ricordato l’impermeabilità della tutela del diritto alle prestazioni sanitarie da parte di altri principi, pur costituzionalmente tutelati, ed ha relativizzato il peso della specifica condizione dello straniero, qualora legittimamente presente nel territorio italiano.

L’iscrizione al SSN – quale sistema egualitario e finanziato dalle casse dell’erario – si presenta, dunque, come la via concreta di invero del diritto alla salute<sup>5</sup>, che l’art. 32, co. 1, Cost. tutela come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, preoccupandosi di predisporre strumenti concreti di effettività grazie al connotato sociale del diritto in parola, rappresentati dalle cure gratuite per gli indigenti. L’Italia si dispone fin dall’approvazione del TUI al riconoscimento legislativo del diritto alla salute universale<sup>6</sup>, con un primato che la letteratura scientifica non ha mancato di ricondurre ai valori della cultura giuridica e dell’umanità<sup>7</sup>, oltre che nel solco dei principi costituzionali.

Il tema generale dell’effettivo accesso alla tutela del diritto alla salute investe, naturalmente, anche gli stranieri e, tra essi, gli studenti universitari. Soffermarsi sugli strumenti a disposizione di questi ultimi risulta tanto più importante, se si tiene a mente quanto portato in luce da un’indagine dell’ISTAT, risalente a circa un decennio addietro, secondo cui quasi il 13 per cento degli stranieri evidenziava “difficoltà nello svolgimento delle pratiche necessarie per accedere alle prestazioni mediche. Il problema riguarda di più la comunità cinese (20,1%), quella indiana (19,3%), quella marocchina (17,8%), quella filippina (15,1%) e quanti risiedono nel Mezzogiorno (19,4%). A differenza di quanto accade per le difficoltà linguistiche, che diminuiscono costantemente al passare del tempo trascorso in Italia, la quota di cittadini stranieri che incontrano problemi di tipo burocratico amministra-

<sup>3</sup> C. cost., sent. n. 252/2001.

<sup>4</sup> C. cost., sent. n. 306/2008.

<sup>5</sup> F. TARONI, *Prima e dopo quel difficile dicembre 1978*, in *Corti supreme e salute*, 2018, p. 539.

<sup>6</sup> Art. 2, co. 1, TUI.

<sup>7</sup> D. PANIZZUT e P. OLIVANI, *Il diritto all’assistenza sanitaria in Italia per gli stranieri e la sua fruibilità*, in *Immigrazione, asilo e cittadinanza*, a cura di P. Morozzo della Rocca, V ed., Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021, p. 426.



tivo permane intorno al 13% circa per tutte le coorti di ingresso, ad eccezione degli stranieri arrivati più di recente, dopo il 2008, per i quali è maggiore e pari al 17,1%<sup>8</sup>. I risultati di questa indagine, sebbene datata, evidenziavano due punti: un livello superiore di difficoltà di accesso alle prestazioni mediche da parte di cittadine di Stati extra-UE e una tendenza al permanere dello sbarramento alla tutela effettiva del diritto alla salute. A distanza di un lasso di tempo adeguato a valutare tendenze di medio periodo, si potrà verificare, da un lato, il permanere di uno scarto notevole tra le procedure riservate rispettivamente ai cittadini europei e non nell'iscrizione al SSN e, dall'altro, il perpetrarsi nel tempo di permanenza in Italia della condizione problematica già ricordata.

Oggi, l'ordinamento impone agli stranieri di dimostrare il possesso di idonei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno<sup>9</sup>, tra i quali è compresa la disponibilità delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al SSN, ovvero di una polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio italiano e per il periodo di soggiorno, come stabilito nella dir.m. Interno 1.3.2000<sup>10</sup>. Per i richiedenti il visto per motivo di studio, i mezzi di sussistenza minimi sono, oltre alla disponibilità della somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al SSN o all'esibizione di una specifica polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri di validità pari alla durata del soggiorno, quelli contenuti all'art. 34 reg. TUI<sup>11</sup>, rapportati al numero dei mesi del permesso di soggiorno richiesto. La stessa direttiva considera sufficiente a comprovare il requisito dei mezzi di sussistenza la documentazione attestante l'ottenimento di una borsa di studio o di altre facilitazioni previste dall'art. 46 reg. TUI, qualora siano di importo pari ai costi già ricordati; nel caso in cui la borsa sia di importo inferiore, sarà ritenuta utile a concorrere a comprovare il requisito dei mezzi di sussistenza<sup>12</sup>.

Recentemente, il legislatore ha apportato modifiche all'art. 34 TUI, sancendo, in primo luogo, che lo straniero regolarmente soggiornante, ad esclusione delle categorie obbligatoriamente tenute all'iscrizione al SSN previste dai co. 1 e 2 della norma in questione, debba pagare un contributo a titolo di partecipazione alle spese non inferiore a 2.000 euro annui per l'iscrizione al

<sup>8</sup> ISTAT, *Cittadini stranieri*, [2011-2012], su [bit.ly/3YVBIu4](http://bit.ly/3YVBIu4), p. 12.

<sup>9</sup> Art. 4, co. 3, TUI.

<sup>10</sup> Art. 4, co. 1, lett. b), dir.m. Interno 1.3.2000.

<sup>11</sup> Art. 5, co. 1, dir.m. Interno 1.3.2000.

<sup>12</sup> Art. 5, co. 2, dir.m. Interno 1.3.2000.

SSN<sup>13</sup>. In secondo luogo, è stato disposto che, nello specifico caso dell'iscrizione volontaria delle persone straniere soggiornanti in Italia, titolari di un permesso di soggiorno per motivi di studio, il contributo annuo forfettario non possa essere in ogni caso inferiore a 700 euro<sup>14</sup>.

## *2. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale degli studenti universitari cittadini europei*

A fronte di una competenza ancillare da parte dell'UE rispetto a quelle dei vari Stati membri, in accordo a quanto stabilito all'art. 6 TFUE, le competenze in materia sanitaria sono andate sviluppandosi in ragione del fatto che "il miglioramento della salute dei cittadini europei sia strettamente collegato allo sviluppo economico complessivo dell'Unione stessa"<sup>15</sup>. Nel 2004, le istituzioni sovranazionali hanno cercato di armonizzare la regolazione della circolazione comunitaria con la dir. CE n. 38/2004, statuendo in materia sanitaria che il diritto di soggiorno per periodi superiori a tre mesi in un diverso Stato membro sia condizionato alla sottoscrizione di un' "assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante"<sup>16</sup>. La medesima condizione è posta per la conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino europeo<sup>17</sup> e in caso di divorzio, annullamento del matrimonio o scioglimento dell'unione registrata<sup>18</sup>.

In primo luogo, il possesso della Tessera europea assicurazione malattia rilasciata dallo Stato membro di origine, in corso di validità, consente al possessore di accedere alle prestazioni del SSN. La Tessera è entrata in funzione a partire dal 1.6.2004<sup>19</sup>, consentendo così di unificare la fruizione di diverse prestazioni sanitarie, precedentemente legate alla presentazione di modelli distinti<sup>20</sup>. La Tessera ha validità negli Stati membri e in quelli ricompresi nel-

<sup>13</sup> Art. 1, co. 240, lett. a), l. n. 213/2023.

<sup>14</sup> Art. 1, co. 240, lett. b), l. n. 213/2023.

<sup>15</sup> A. ALBANESE, *La tutela della salute dei migranti nel diritto europeo*, in *Rivista AIC*, 2017, fasc. IV, p. 3.

<sup>16</sup> Art. 7 dir. CE n. 38/2004.

<sup>17</sup> Art. 12 dir. CE n. 38/2004.

<sup>18</sup> Art. 13 dir. CE n. 38/2004.

<sup>19</sup> Reg. CE n. 631/2004.

<sup>20</sup> Il riferimento è ai modelli europei E111 (temporaneo soggiorno per turismo), E110 (trasporto stradale internazionale), E119 (temporaneo soggiorno finalizzato alla ricerca di un

lo Spazio economico europeo e contiene l'indicazione dei seguenti dati: *a)* il cognome e il nome dell'interessato; *b)* la data di nascita; *c)* il numero di identificazione personale; *d)* il codice dell'istituzione rilasciante; *e)* il numero di identificazione della tessera; *f)* la data di scadenza della tessera; *g)* la sigla dello Stato membro che ha rilasciato la Tessera. In caso di smarrimento, è possibile richiedere all'ASL di competenza il rilascio di un certificato sostitutivo.

La Tessera europea assicurazione malattia ha in Italia una validità pari a sei anni e non esenta dal pagamento di eventuali *ticket* a carico del richiedente la prestazione sanitaria. Per richiederla, un cittadino europeo o di uno Stato extra-UE residente non iscritto al SSN deve rivolgersi agli sportelli di medicina generale del distretto di competenza. Grazie all'emissione della Tessera, per gli studenti universitari stranieri è possibile recarsi da un medico di base o presso una struttura sanitaria pubblica o convenzionata per ricevere assistenza, acquistare medicinali e richiedere esami o visite specialistiche. In sostanza, il possesso della Tessera garantisce l'accesso alle cure alle stesse condizioni degli assistiti cittadino di quello Stato membro e di ricevere tutte le prestazioni necessarie sotto il profilo medico, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata del soggiorno. La richiesta della Tessera viene presentata con la compilazione del modello S044<sup>21</sup> e dev'essere corredata dall'esibizione dei seguenti documenti<sup>22</sup>: *a)* il codice fiscale; *b)* il permesso o la carta di soggiorno (o, in alternativa, la ricevuta rilasciata della Questura che attesta l'avvenuta richiesta della carta di soggiorno o del rinnovo del permesso di soggiorno); *c)* la certificazione di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza.

È da segnalarsi che gli studenti universitari cittadini britannici, a seguito della stipula dell'Accordo di recesso da parte del Regno Unito dall'UE del 2019 – come chiarito da una nota del Ministero della salute del 2020<sup>23</sup> – hanno beneficiato della proroga dei regolamenti di sicurezza sociale e del rilascio di una tessera assai simile alla Tessera europea assicurazione malattia (non più recante lo stemma della UE, ma quello del Regno Unito), valida in tutti gli Stati membri fino al 31.12.2020. Tuttavia, a partire da tale data, è

posto di lavoro, solo per la sezione relativa alle prestazioni sanitarie) e E128 (temporaneo soggiorno per studio e per lavoratori distaccati).

<sup>21</sup> Art. 2.3, nt. 121, Accordo sottoscritto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 20.12.2012, su [bit.ly/3L43tuW](http://bit.ly/3L43tuW), p. 32.

<sup>22</sup> Su [bit.ly/3ZsNr7](http://bit.ly/3ZsNr7).

<sup>23</sup> Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, Ufficio 8°, circ. n. 24788/2020, su [bit.ly/3spjCV5](http://bit.ly/3spjCV5).

previsto che la Tessera sia utilizzabile non solo nello Stato in cui tali studenti risultano iscritti con specifica indicazione della sigla di detto Stato sui dati riportati nella stessa tessera, ma che essa vada sempre accettata anche negli altri Stati membri, come esplicitamente chiarito in una successiva nota del Ministero della salute del 2021<sup>24</sup>.

In alternativa, lo studente universitario cittadino europeo o straniero, in possesso di un attestato diverso dalla Tessera europea assicurazione malattia, deve presentare l'attestato in questione presso lo Sportello del Centro unico di prenotazione di un'ASL, il quale pone in essere le verifiche sulla possibilità o meno di iscriversi al SSN. Gli attestati in questione erano modelli differenti, a seconda delle motivazioni e dello *status* di permanenza del soggetto nel territorio italiano (nel caso degli studenti universitari stranieri, si trattava del modello E106). Oggi, attraverso la presentazione del modello S1 – che ha sostituito, tra gli altri, il modello E106 – è possibile richiedere l'iscrizione al SSN. Il modello dev'essere richiesto all'ente presso cui si è assicurati nel Paese di origine e dev'essere presentato successivamente in Italia presso l'ASL di competenza, che valuterà l'istanza. Grazie al modello S1, lo studente universitario straniero che soggiorna in un Paese diverso da quello in cui è assicurato ha diritto a tutte le prestazioni sanitarie previste dalla legislazione del Paese di origine e l'ente assicurativo del Paese ospitante viene rimborsato dall'ente del Paese in cui la persona è assicurata.

### *3. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale degli studenti universitari stranieri*

Esistono, tuttavia, altre vie per l'iscrizione al SSN. In primo luogo, vi è la possibilità di iscriversi volontariamente. L'art. 34, co. 4, lett. a), TUI, infatti, menziona i soggiornanti con permesso di soggiorno per motivi di studio come prima categoria con facoltà di iscrizione volontaria al SSN<sup>25</sup>. Tale facoltà, tuttavia, era subordinata al pagamento di una somma forfettaria annuale – agevolata per gli studenti universitari stranieri, pari a 149,77 euro – a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, secondo quanto sancito dall'art. 34,

<sup>24</sup> Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, Ufficio 8°, circ. n. 5353/2021, su [bit.ly/45RPsIw](https://bit.ly/45RPsIw).

<sup>25</sup> Accanto agli studenti universitari stranieri, l'art. 34, co. 4, TUI menziona gli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari del 1969, la cui ratifica è stata autorizzata con la l. n. 304/1973.

co. 5 e 6, TUI e secondo quanto stabilito dall'art. 4 del d.m. Sanità 8.10.1986, e il pagamento delle somme in parola non estende la copertura sanitaria agli eventuali familiari a carico. Era possibile, tuttavia, estendere l'assicurazione anche ai familiari a carico mediante il pagamento di un contributo annuale, quantificato prendendo a riferimento il reddito dell'anno precedente e, in ogni caso, non inferiore a 387,34 euro<sup>26</sup>. Come si è visto precedentemente (§ 13.1), il legislatore ha portato il contributo per gli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio a non meno di 700 euro annuali. Sono tuttavia esenti dal pagamento del contributo coloro che contribuiscono alla fiscalità generale con il pagamento delle imposte in dichiarazione dei redditi, poiché comprensive dell'iscrizione al SSN<sup>27</sup>; in questo caso, i soggetti dovranno presentare all'ASL di competenza una copia del quadro RV del modello della dichiarazione dei redditi. Sono altresì esenti dal pagamento le seguenti categorie: *a*) i disoccupati con permesso di soggiorno iscritti alle liste di collocamento o muniti di permesso per attesa occupazione; *b*) i titolari di certificato attestante lo *status* di rifugiato o di richiedente la protezione internazionale; *c*) i coniugi di un cittadino e a carico dello stesso<sup>28</sup>. Questa procedura comporta l'iscrizione all'ASL del Comune di dimora abituale.

Deve inoltre tenersi in considerazione l'ipotesi dell'iscrizione obbligatoria al SSN da parte degli studenti universitari stranieri, in quanto lavoratori subordinati o autonomi. I residenti hanno, infatti, diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN per un tempo pari alla durata del contratto di lavoro, se si tratta di lavoratori stagionali, lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo determinato e familiari a carico familiari di un lavoratore subordinato con contratto a tempo determinato. Mantengono, invece, un'iscrizione senza soluzione di continuità, ossia a tempo indeterminato, se sono lavoratori autonomi o subordinati con contratto a tempo indeterminato, familiari, anche se cittadini di uno Stato extra-UE, di un lavoratore autonomo o subordinato con contratto a tempo indeterminato e familiari a carico di un cittadino<sup>29</sup>.

Inoltre, in caso di soggiorno legale in Italia da almeno cinque anni, è possibile richiedere al Comune di residenza il rilascio dell'attestato di soggiorno

<sup>26</sup> Ministero dell'interno, circ. n. 5/2000, su [bit.ly/45R3pa4](http://bit.ly/45R3pa4), p. 7.

<sup>27</sup> *L'accesso alle cure della persona straniera*, a cura di A.M. Luzi *et al.*, [II ed., 2015], su [bit.ly/3UPU4wq](http://bit.ly/3UPU4wq), p. 6.

<sup>28</sup> *Ivi*, p. 7.

<sup>29</sup> Si consideri, in merito, l'art. 34 TUI e Ministero dell'interno, circ. n. 5/2000, su [bit.ly/45R3pa4](http://bit.ly/45R3pa4).

permanente<sup>30</sup>. Si tratta di un documento, di natura non obbligatoria (a differenza del certificato di iscrizione anagrafica), attraverso cui richiedere un'iscrizione al SSN a tempo indeterminato, con conseguente possibilità di scegliere il medico di base. L'attestazione può nondimeno perdere di efficacia in caso di assenza dal territorio italiano per un periodo superiore a due anni consecutivi<sup>31</sup>. Per ottenere l'attestato in parola, è necessario esibire una documentazione adeguata a comprovare la specifica condizione di presenza nel territorio italiano; nel caso degli studenti universitari stranieri, si tratterà, dunque, di documenti comprovanti il relativo *status* (ad esempio, il certificato di iscrizione a un corso universitario, il pagamento delle tasse universitarie ecc.), un certificato di iscrizione anagrafica valido (o, in alternativa, un documento di identità, il codice fiscale ecc.), un'autocertificazione sul soggiorno legale in Italia negli ultimi cinque anni e la documentazione comprovante la regolarità del soggiorno quinquennale.

Infine, per i cittadini europei, al pari di quelli di Stati extra-UE, è possibile sottoscrivere un'assicurazione privata. In questo caso, è bene ricordare che questa tipologia di polizza non dà luogo all'iscrizione al SSN, né all'assegnazione e alle prestazioni gratuite di un medico di base. Le regole della polizza privata richiedono generalmente l'anticipazione delle spese sanitarie – anche di costo elevato – da parte dell'interessato e il rimborso in un successivo momento.

Se un'identica condizione viene a determinarsi tra gli studenti universitari cittadini europei e stranieri in caso di assicurazione sanitaria privata, lo stesso non può dirsi per le altre ipotesi di accesso al SSN. È evidente, in proposito, l'impossibilità di accedere ai benefici e alle semplificazioni procedurali concesse dal possesso della Tessera europea assicurazione malattia; e lo stesso discorso vale per il ricorso ai modelli contemplati dai formulari sovranazionali che disciplinano le condizioni per l'accesso alle prestazioni del SSN (§ 13.2).

<sup>30</sup> L'Italia si è così uniformata a quanto stabilito agli artt. 16 ss. dir. CE n. 38/2004, recepita dal d.lgs. n. 30/2007.

<sup>31</sup> Art. 16, § 4, dir. CE n. 38/2004.

A fronte, dunque, del medesimo diritto-dovere di fruire di un'assicurazione sanitaria, per i cittadini di Stati extra-UE si presenta la strada dell'iscrizione volontaria, di cui si è già parlato precedentemente (§ 13.3). Oltre a quello per motivi di studio, si ha accesso a questa possibilità anche nel caso di stranieri che abbiano richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore ai tre mesi<sup>32</sup>. Per richiedere l'iscrizione è necessaria la presentazione di un documento di identità, del codice fiscale, della ricevuta di versamento del contributo forfettario, del certificato di iscrizione all'università e del permesso di soggiorno o della ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o rinnovo del permesso<sup>33</sup>. È possibile richiedere l'iscrizione per l'anno solare di domanda, dal 1° gennaio al 31 dicembre<sup>34</sup>. Allo stesso modo, lo straniero si iscrive obbligatoriamente al SSN nei casi già visti in precedenza.

Tra i riferimenti relativi all'accesso degli stranieri alle prestazioni sanitarie si colloca l'Accordo sottoscritto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 20.12.2012<sup>35</sup>. Questo Accordo, pur avendo conosciuto un'"applicazione molto disomogenea"<sup>36</sup> e "a macchia di leopardo"<sup>37</sup>, ha innovato parzialmente i presupposti e le tipologie di procedure di iscrizione al SSN da parte degli studenti universitari stranieri. Esso ha sancito l'obbligatorietà dell'iscrizione ai Servizi sanitari regionali da parte dei soggiornanti per motivi di studio maggiorenni e precedentemente iscritti a titolo obbligatorio<sup>38</sup>. Per costoro, l'Accordo ha disposto la gratuità dell'iscrizione in presenza dell'obbligo precedentemente esistente di iscrizione obbligatoria al SSN. Lo stesso obbligo di iscrizione a livello regionale sussiste per i soggiornanti per motivi di studio che siano contestualmente studenti e lavoratori, con contratto di lavoro

<sup>32</sup> Art. 42, co. 6, reg. TUI.

<sup>33</sup> Art. 1.1.2 Accordo sottoscritto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 20.12.2012, su [bit.ly/3LeWrDt](http://bit.ly/3LeWrDt).

<sup>34</sup> Ministero dell'interno, circ. n. 5/2000, su [bit.ly/45R3pa4](http://bit.ly/45R3pa4), p. 7.

<sup>35</sup> Su [bit.ly/3L43tuW](http://bit.ly/3L43tuW).

<sup>36</sup> COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA, *Immigrazione e salute*, [2017], su [bit.ly/3r7Hr3r](http://bit.ly/3r7Hr3r), p. 21.

<sup>37</sup> *Ivi*, p. 22.

<sup>38</sup> Art. 1.1.1 Accordo sottoscritto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 20.12.2012, su [bit.ly/3L43tuW](http://bit.ly/3L43tuW), p. 7.

comprovante il relativo *status*<sup>39</sup>. Inoltre, confermando le indicazioni ministeriali del 2009<sup>40</sup>, esso include tra i soggetti che devono richiedere l'iscrizione obbligatoria al SSR gli studenti universitari stranieri che hanno conseguito in Italia il dottorato di ricerca o un master universitario di secondo livello, in quanto possono richiedere il permesso di soggiorno per dodici mesi per "attesa occupazione".

Come già ricordato, l'Accordo sottoscritto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 20.12.2012 fissa nella misura di 147,99 euro il contributo per gli studenti universitari stranieri senza familiari a carico e privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani. Al di fuori di tali ipotesi, l'iscrizione volontaria al SSR ha un costo proporzionale al reddito complessivo conseguito nell'anno precedente, con applicazione di un'aliquota del 7,50 per cento fino alla quota di reddito pari a 20.658,28 euro, di un'aliquota del 4 per cento sugli importi eccedenti fino al limite di 51.645,69 euro; in ogni caso, con un importo minimo di contributo pari a 387,34 euro<sup>41</sup>, con validità anche per i familiari a carico. Per gli studenti universitari stranieri, l'Accordo ha disancorato la possibilità di iscrizione volontaria dal requisito minimo di tre mesi della durata del permesso di soggiorno<sup>42</sup>. Esso ha inoltre svincolato l'iscrizione volontaria degli studenti universitari cittadini europei dal requisito della residenza, essendo sufficiente la mera dichiarazione di domicilio<sup>43</sup>. Le previsioni ora menzionate risultano, tuttavia, influenzate *in peius* dall'innalzamento dell'onere annuale gravante sugli studenti universitari stranieri, di cui si già detto (§ 13.1).

Conclusivamente, le procedure di iscrizione al SSN per gli studenti universitari stranieri sembrano essere diventate stabili e dotate di una sufficiente omogeneità nel territorio italiano, anche per l'adeguamento dell'ordinamen-

<sup>39</sup> Art. 1.1.1 Accordo sottoscritto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 20.12.2012, su [bit.ly/3L43tuW](http://bit.ly/3L43tuW), p. 7.

<sup>40</sup> Ministero dell'interno, indicazioni operative n. 4820/2009, su [bit.ly/469mw2U](http://bit.ly/469mw2U).

<sup>41</sup> D.m. Sanità 8.10.1986; sulle modalità di calcolo del contributo forfettario, si veda [bit.ly/3LeWrDt](http://bit.ly/3LeWrDt).

<sup>42</sup> Art. 1.1.2 Accordo sottoscritto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 20.12.2012, su [bit.ly/3L43tuW](http://bit.ly/3L43tuW), p. 12.

<sup>43</sup> Art. 2.2 Accordo sottoscritto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 20.12.2012, su [bit.ly/3L43tuW](http://bit.ly/3L43tuW), p. 28.



to interno alla disciplina sovranazionale. Permane, come si è visto, una significativa differenziazione tra gli studenti universitari cittadini europei e stranieri, con maggiori difficoltà di iscrizione in termini burocratici e di oneri economici al SSN per questi ultimi. Livellare questa differenziazione, in ossequio al principio costituzionale di uguaglianza e di effettivo accesso alle cure e alla tutela del diritto alla salute, si presenta come una necessità, cui tendere per rispettare la “precettività”<sup>44</sup> e l’“immediata applicabilità”<sup>45</sup> dell’art. 32, co. 1, Cost.

<sup>44</sup> M. LUCIANI, *Il diritto costituzionale alla salute*, in *Diritto e società*, 1980, p. 775.

<sup>45</sup> *Ibidem*.



## INDICAZIONI SUGLI AUTORI

FRANCESCA ANGELINI è Professoressa associata confermata di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza".

MARCO BENVENUTI è Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza".

ANTONELLO CIERVO è Ricercatore a tempo determinato di tipo A di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma "Unitelma Sapienza".

CARLOTTA DE CUNTIS è Dottoranda di ricerca in Studi politici presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza".

FRANCESCO VALERIO DELLA CROCE è Dottorando di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza".

ANGELO LERRO è Dottorando di ricerca in Diritto dei servizi nell'ordinamento italiano e europeo presso l'Università degli studi di Napoli "Parthenope".

PAOLO MOROZZO DELLA ROCCA è Professore ordinario di Diritto privato presso l'Università per stranieri di Perugia.

FRANCESCO NEGOZIO è Dottorando di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza".

FLAVIA PACELLA è Dottoressa di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza".

ELENA PAPARELLA è Ricercatrice universitaria e Professoressa aggregata di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza".

CHIARA PREVETE è Dottoressa di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" e Teaching Assistant in Public Law presso l'Università di Manchester.

CHIARA QUADARELLA è Dottoranda di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza".

FRANCESCA RONDINE è Dottoressa di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" e Assegnista di ricerca di Diritto internazionale presso l'Università degli studi di Napoli "L'Orientale".

BORBALA SAMU è Professoressa associata di Didattica delle lingue moderne presso l'Università per stranieri di Perugia.

STEFANIA SCAGLIONE è Professoressa associata confermata di Glottologia e linguistica presso l'Università per stranieri di Perugia.

FLAVIO VALERIO VIRZÌ è Ricercatore a tempo determinato di tipo A di Diritto amministrativo presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza".

